



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 123 del 7/06/2013

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 63729 del 25/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 450). Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Alessandria. NON ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilatredici, il giorno 7 giugno, alle ore 11.30, nella Sede comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	x	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	x	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	x	

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 63729 del 25/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 450) prodotta dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Alessandria (CCIAA), dott. Severino Bruno Fara;

VISTA l'attestazione prevista dall'art. 254, comma 4 del TUOEELL, posta agli atti, rilasciata dal rilasciata dal Responsabile della Direzione Sviluppo Economico in data 19/02/2013, da cui si evince che l'importo inerente il credito vantato, per la quota parte di euro 326.808,57, fa riferimento a partite che non risultano impegnate;

DATO ATTO che, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento del corrispondente debito fuori bilancio e l'inserimento nella massa passiva, con nota prot. gen. 28041 in data 14/05/2013, questa Commissione ha comunicato all'Istante il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;

DATO ATTO che, in riferimento alla comunicazione di cui sopra, l'Istante, con una nota acquisita in data 24/5/2013 al n. 30407 di prot. gen., ha controdedotto sostenendo che il



credito vantato rientra tra quelli riconoscibili come debito fuori bilancio in quanto riconducibile ad acquisizione di beni e servizi che hanno comportato utilità ed arricchimento per il Comune, nell'ambito della manifestazione Floreale, rientrante a sua volta in un contesto di espletamento di pubbliche funzioni;

CONSIDERATO che, secondo quanto espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, nella Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio, di cui alla deliberazione n. 132/2010, citata dall'Istante:

- *"dal punto di vista formale, il debito fuori bilancio altro non è che un'obbligazione che, pur essendo valida dal punto di vista giuridico in quanto determina l'insorgenza di un rapporto obbligatorio in senso civilistico, rinviene la propria origine in un procedimento che non rispetta il canonico iter giuscontabile."*;
- possono essere riconosciuti, tra l'altro, i debiti relativi alla *"acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 dello stesso TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*;
- nell'ipotesi di cui sopra *"l'accertamento della sussistenza di entrambi i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento, (Sezione Veneto delibere 159/2009/PAR,156/2009/PRSP e 107/2009/PRSP), è obbligatorio ... In questo contesto, la delibera consiliare ha dunque il compito di:*
 - *riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del TUEL;*
 - *accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento;*
 - *accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente)"*;

APPURATO, dalla documentazione agli atti, che:

- il Sindaco pro tempore aveva richiesto alla Camera di Commercio di collaborare per l'organizzazione di Floreale 2011, confermando di *"contribuire al finanziamento della manifestazione"* (nota del 20/1/2011);
- la Giunta Camerale, il medesimo giorno, era stata informata della *"richiesta di collaborazione"*, e del fatto che *"il Comune di Alessandria prevede di contribuire con 200 mila euro"*;
- il Sindaco, con successiva nota del 7/4/2011, aveva richiesto alla Camera di Commercio un *"ulteriore sforzo organizzativo e finanziario"*, con l'intesa che, quanto anticipato, sarebbe stato *"finanziato da idonei interventi di questo Ente o delle società ad esso collegate o di sponsor privati"*;
- lo scenario delineato invero, più che ricondurre in maniera lineare a prestazioni di servizi o a forniture di beni, fa soprattutto emergere l'indefinita caratterizzazione formale dei rapporti. Infatti, a partire da una sintetica richiesta di collaborazione da parte del Sindaco, non suffragata da alcuna deliberazione, la Camera di Commercio attiva la propria azienda speciale per l'organizzazione materiale della manifestazione. I due Enti pubblici da una parte sembrano effettuare un irrituale trasferimento delle funzioni di stazione appaltante, senza che ciò trovi una compiuta disciplina in alcun atto sottoscritto tra le parti, dall'altra si muovono congiuntamente per una finalità condivisa e cofinanziata, almeno nelle intenzioni. E' tale il livello informale che le comunicazioni del sindaco parlano esclusivamente di contributo successivo da riconoscere alla CCIAA, di entità non determinata, postulando anche un ruolo di sponsor e società, finalizzato a reintegrare, in qualche misura, parte delle spese della manifestazione, senza altra specificazione o richiesta di rendicontazione. L'assenza di questi elementi pare sufficiente a impedire di qualificare la prestazione della Camera di Commercio come fornitura di beni e servizi riconoscibile a termini di legge,



mancando qualsiasi indicatore dell'esistenza di un obbligazione giuridicamente valida e vincolante in senso civilistico;

CONSIDERATO pertanto che:

- non può ignorarsi la formale configurazione di "contributo" costantemente attribuita dal Comune al credito vantato dalla CCIAA, sia nei provvedimenti concernenti le edizioni precedenti di Floreale, sia nella corrispondenza inerente l'edizione 2011, e che tale classificazione formale, si ritiene, debba prevalere sulla presunta ultima riconducibilità del rapporto all'acquisizione di beni e servizi; riconducibilità tra l'altro inficiata dall'assenza di atti in grado di delineare obbligazioni giuridicamente qualificabili in capo al Comune, che non risulta abbia approvato e sottoscritto accordi idonei a stabilire con chiarezza quali forniture e servizi dovessero passare attraverso la CCIAA;
- risulta quindi estremamente arduo identificare e quantificare l'utilità e l'arricchimento di cui avrebbe beneficiato il Comune;
- in ogni caso i due elementi -dell'utilità e dell'arricchimento- non sono comunque sufficienti a rendere riconoscibile, come debito fuori bilancio, una mera promessa di contribuzione in un quadro di generica collaborazione tra due enti pubblici, non seguita né preceduta da accordi formali;

RITENUTO, anche alla luce delle osservazioni pervenute (riguardanti nello specifico la richiesta di riconoscimento del credito vantato quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/00 smi), che l'istanza in oggetto, per la parte di credito sopra indicata, non possa dunque essere ammessa alla massa passiva per le motivazioni già riportate nel preavviso di diniego sopra richiamato, qui confermate;

RICHIAMATI gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

Prot. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo
n. 63729 del 25/10/2012	n. 450	CCIAA di Alessandria Via Vochieri, 51 15121 Alessandria	Cofinanziamento iniziativa Floreale anni 2010/2011	Euro 426.808,57

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI NON AMMETTERE**, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'istanza in oggetto alla massa passiva dell'Ente per l'importo di euro 326.808,57;
- 2) DI COMUNICARE** la presente deliberazione all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93.



La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

Il Presidente: f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris

f.to dott. Angelo Lo Destro

Il segretario verbalizzante: f.to dr.ssa Letizia Biondo

